

Introduzione

Nel 1957, autorevole dottrina osservava che «quanto alle ferie bisogna riconoscere che questa concessione è istituzione recente: segno che non rappresenta un'esigenza addirittura primordiale del lavoratore, per quanto si sia ormai generalizzata a tutti i lavoratori»¹. Queste parole, probabilmente, possono destare stupore nel lettore contemporaneo, se si pensa che oggi il diritto alle ferie è sancito a chiare lettere da una pluralità di fonti normative, compresa la Costituzione e le più importanti convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Eppure, com'è stato rilevato, «il diritto alle ferie è una conquista dell'uomo moderno che [...] aspira al riconoscimento di un diritto al tempo libero»². Invero, l'opinione prevalente in proposito ritiene che tale situazione giuridica soggettiva sia indirizzata non soltanto a garantire un momento di riposo, funzionale alla tutela della salute del lavoratore, ma anche ad assicurargli un intervallo nel quale egli possa dedicarsi liberamente alla propria sfera extra-professionale³. Ciò non toglie ovviamente che, sul piano terminologico, sia senz'altro possibile utilizzare la locuzione «riposi annuali» come sinonimo di ferie, in ragione del fatto che esse offrono comunque un periodo di ristoro dalle fatiche dall'attività lavorativa, che viene stabilito con riferimento all'anno. Tale scelta lessicale poi non smentisce la complessità degli interessi che, come si è poc'anzi notato, devono ritenersi coinvolti nell'esercizio del diritto in discorso il quale, in questo senso, può essere giustamente considerato un diritto della modernità.

Non di meno, proprio perché quest'ultima è pur sempre segnata dallo sviluppo capitalistico, non deve certo sorprendere come, accanto al riconoscimento delle ferie, non abbia tardato a delinearci anche il tema della loro even-

¹ L. BARASSI, *Il diritto del lavoro*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1957, p. 488.

² V. FERRANTE, *Orario e tempi di lavoro, Durata della prestazione, lavoro a tempo parziale, contratti di solidarietà*, Dike giuridica, Roma, 2014, p. 77.

³ Sul tema, v. per tutti A. OCCHINO, *Il tempo libero nel diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2010.

tuale “monetizzazione”. Con questa espressione si intende generalmente designare il pagamento da parte del datore di lavoro di una somma di denaro in luogo dell’effettivo godimento delle ferie e, non per nulla, l’importo che in tal caso viene versato al lavoratore è di norma definito “indennità sostitutiva”.

Si tratta evidentemente di vocaboli che appaiono legati più ai contesti pratici in cui vengono impiegati che ai tradizionali stilemi delle categorie giuridiche, protese verso il raggiungimento della precisione concettuale. Peraltro, si deve constatare come essi abbiano oramai acquisito una diffusione tale da essere penetrati anche nel vocabolario tecnico del giurista, nel quale sembrano assumere una immediata capacità espressiva proprio con riguardo allo specifico ambito delle ferie. Da questo punto di vista, si spiega allora la scelta (sicuramente impegnativa) di fare uso del termine “monetizzazione” sin dal titolo del presente scritto, pur con l’impiego delle virgolette che – sebbene corra il rischio di suscitare fastidio in qualche lettore – è congruente con la circostanza che questa ricerca vuole svolgersi nel confronto con le più consuete forme del ragionamento giuridico.

L’oggetto dello studio consiste segnatamente nelle questioni che concernono, appunto, la “monetizzazione” delle ferie del lavoratore subordinato e, anche quando verranno svolte riflessioni che, com’è inevitabile, abbracciano più in generale l’argomento dei riposi e dell’orario di lavoro, l’obiettivo principale resta quello di indagare sui problemi sollevati dalla c.d. indennità sostitutiva. A tal fine, nelle pagine che seguono viene anzitutto descritta sinteticamente l’evoluzione del quadro normativo relativo ai riposi annuali, seguendosi in linea di massima l’ordine cronologico della formazione delle sue componenti, ma senza perciò rinunciare a tratteggiare di volta in volta le più rilevanti tematiche interpretative che, col passare del tempo, hanno finito per ruotare attorno a ciascuna di esse. A partire da tale ricostruzione, in seguito, l’attenzione si concentrerà più in dettaglio sui profili giuridici strettamente connessi all’indennità per ferie non godute, che sono stati evidenziati e affrontati da una ampia e vivace produzione della giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Cercando di trarre frutto dai risultati dall’analisi così condotta, l’indagine si soffermerà infine sul particolare caso del divieto di “monetizzazione” previsto dalla legge interna per le ferie dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sul quale sia la Corte costituzionale sia i giudici dell’UE hanno avuto modo di pronunciarsi.

In effetti, come sarà agevole notare, quella che ci si accinge a trattare è una materia in cui, sulla base di pochi riferimenti di diritto positivo, il formante giurisprudenziale ha elaborato anche di recente una notevole quantità di indicazioni che sono destinate a regolare, in concreto, molti aspetti importanti dei conflitti di interessi che emergono in questo campo. Proprio per tale motivo, si è ritenuto opportuno svolgere la presente ricerca, la quale mira a sottoporre a

uno sguardo sistematico il dato normativo e i numerosi principi affermati dalla giurisprudenza in una pluralità di contesti diversi che, non di rado, appaiono influenzati più dal bisogno di rispondere efficacemente alle domande poste dalle fattispecie esaminate che dalla preoccupazione di definire un ordinato apparato di regole. Così, si cercheranno di tracciare, ove possibile, delle forme di coordinamento razionale tra le differenti soluzioni affacciate nella prassi che qui interessa, nella convinzione che sia necessario e utile tendere verso l'individuazione di punti di equilibrio tra la flessibilità propria del pensiero tipico e gli schemi concettuali del metodo sistematico⁴.

Naturalmente, si è consapevoli che in tutti gli ambiti della ricerca scientifica i traguardi raggiungibili sono sempre provvisori e, in questa sede, non si ha certo la presunzione di poter delineare modelli in grado di attingere a definitivi livelli di assoluta coerenza logica. Ciò non implica, però, che si debba per forza rinunciare a riconoscere che questa rimane in ogni caso un valore, nella cui direzione occorre continuare a muoversi. Perché, specialmente dopo l'illuminismo, l'esigenza di certezza del diritto – che la coerenza contribuisce ad assicurare – non è meno importante del bisogno di equità. E perché, a parere di chi scrive, è solo nella prospettiva ora segnalata che lo sviluppo del discorso giuridico, oggi, può mantenersi fedele alle sue radici etimologiche che rimandano a *ius dicere*.

⁴ L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Jus*, 1976, 1-2, p. 34 ss.

